

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA
– SEZ. III BIS

R.G.N. 11264/2022

MOTIVI AGGIUNTI nell'interesse del dott. **Francesco Rodia** (cod. fisc. _____), rappresentato e difeso – giusta mandato in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. _____), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via L. Giordano, 15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t.
NONCHÉ CONTRO l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t. l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del Direttore Generale p.t.,

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI Lefons Fabrizio Antonio, (c.f. _____), collocato alla posizione n. 115 della graduatoria definitiva del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con

d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento alla classe concorsuale A045 (Scienze Economico-Aziendali), per i posti banditi nella Regione Puglia,

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: M) del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 3125 del

1

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

26.01.2023, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito definitiva del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione Puglia, per la classe concorsuale A045 (Scienze Economico-Aziendali), laddove non figura il nominativo del ricorrente; **N**) del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 10776 del 14.03.2023, con il quale veniva rettificata la graduatoria di merito definitiva del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione Puglia, per la classe concorsuale A045 (Scienze Economico-Aziendali), laddove non figura il nominativo del ricorrente; **O**) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente,

NEL RICORSO, ISCRITTO AL R.G.N. 11264/2022, PROPOSTO PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: **A**) della mail del 6 luglio 2022 e relativa nota, di data e protocollo sconosciuti, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con la quale veniva disposta la rettifica del punteggio assegnato alla prova scritta, con riduzione da 70 pt. a 68 pt. e veniva disposta la conseguente esclusione dalle successive prove orali-pratiche, in relazione al concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento alla classe concorsuale A-45 (Scienze Economico-Aziendali), per i posti banditi nella Regione Puglia; **B**) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, anche eventualmente assunto in modalità telematica, con il quale è stata approvata la ricorrezione

2

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

dell'elaborato del ricorrente relativo alla prova scritta; C) qualora occorra, della nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 24779 del 27.06.2022, con la quale è stato rideterminato il punteggio della prova scritta del ricorrente; D) qualora occorra, della nota direttoriale del Ministero dell'Istruzione, Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 25294 del 04.07.2022, con la quale veniva disposta la ricorrezione delle prove scritte relative alla classe concorsuale A-45 (Scienze Economiche ed Aziendali) in ragione dell'individuazione di quesiti e risposte ritenuti erronei, somministrati nel corso della prova; E) della nota del Presidente della Commissione Nazionale, assunta al prot. DPIT n. 1436 del 22.06.2022, pervenuta con nota DPIT n. 1443 del 23.06.2022, recante individuazione dei quesiti e delle risposte ritenute erranee con riferimento alla prova scritta della classe concorsuale *de qua*; F) qualora occorra, della nota dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 9527 del 21 giugno 2022 e prot. n. 11586 del 25 luglio 2022, recante avviso di convocazione alle prove orali per il concorso ordinario per il reclutamento del personale docente, indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi per la classe concorsuale A045 (Scienze Economico-Aziendali); G) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti costituenti la prova scritta, elaborati dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, con riferimento alla classe concorsuale di cui è causa; H) del d.D.G. 5 gennaio 2022 prot. n. 23 (pubblicato sulla GURI – 4° Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 5 del 18 gennaio 2022), recante modifica ed integrazione della *lex specialis*, nella

parte in cui prevede come soglia idoneativa di superamento della prova scritta il punteggio minimo pari a 70/100 pt.; I) qualora occorra, del D.M. 20 aprile 2020 n. 201 e del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, quali atti presupposti recanti la disciplina regolamentare del concorso *de quo*; L) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto del ricorrente a partecipare alla procedura concorsuale di cui è causa,

CONSEQUENTEMENTE, ANCHE AI SENSI DELL'ART. 30 COD. PROC. AMM. PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'ammissione del ricorrente alla procedura concorsuale di cui è causa, consentendogli di espletare la successiva prova orale.

FATTO

Con ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente impugnava la mail del 6 luglio 2022 e relativa nota, di data e protocollo sconosciuti, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con la quale veniva disposta la rettifica del punteggio assegnato alla prova scritta, con riduzione da 70 pt. a 68 pt. e veniva disposta la conseguente esclusione dalle successive prove orali-pratiche, in relazione al concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento alla classe concorsuale A-45 (Scienze Economico-Aziendali), per i posti banditi nella Regione Puglia.

A seguito di verifica sui contenuti degli *items*, il ricorrente poteva riscontrare numerosi errori e ambiguità, non solo nel quesito rettificato (quesito n. 5, turno 2) ma anche nei quesiti sui quali la Commissione Nazionale non era intervenuta in autotutela, che avevano inevitabilmente inficiato la legittimità e regolarità della prova.

Sulla scorta di plurime ed articolate doglianze, quindi, il ricorrente censurava il grave sviamento nell'espletamento della prova che si era determinato a causa sia del quesito oggetto di rettifica (n. 5) ma anche di altri quesiti (n. 2, 34 e 48), per i quali il Ministero resistente aveva definito corrette risposte che, invece, erano patentemente sbagliate o comunque fuorvianti, risultando di contro giuste le opzioni indicate dal sig. Rodia.

Con ogni evidenza, nella vicenda di cui è causa, il riconoscimento del punteggio, corrispondente alla risposta esatta ai quesiti individuati come erronei o svianti, comporterebbe il raggiungimento della soglia di idoneità e quindi il superamento della prova scritta, con conseguente accesso al prosieguo delle operazioni concorsuali.

Costituitasi l'Amministrazione resistente, veniva discussa l'istanza cautelare all'udienza del 25.10.2022, all'esito della quale il T.A.R. Lazio, con ordinanza cautelare n. 13742/2022 del 25.10.2022 affermava che *“Ritenuto necessario, al fine del decidere, che l'Amministrazione chiarisca quale sia il quesito della prova del ricorrente cui corrisponde il quesito n. 5 oggetto di rivalutazione da parte della stessa e conseguente rideterminazione in negativo del punteggio assegnato al ricorrente (da 70 a 68); Ritenuto altresì*

5

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

necessario che la stessa Amministrazione fornisca chiarimenti in merito agli ulteriori quesiti contestati dalla parte ricorrente alla luce delle doglianze formulate. Ritenuto di dover concedere all'Amministrazione un termine pari a sessanta giorni per adempiere all'incombente istruttorio de quo, precisando che l'omessa esecuzione di quanto disposto sarà valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a.", rinviando il giudizio alla camera di consiglio del 4 aprile 2023.

Orbene, con decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 3125 del 26.01.2023 (**doc. 28**), veniva approvata la graduatoria di merito definitiva del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione Puglia, per la classe concorsuale A045 (Scienze Economico-Aziendali), ove non figura il nominativo del ricorrente.

Successivamente, con decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 10776 del 14.03.2023 (**doc. 29**), veniva rettificata la graduatoria di merito definitiva del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione Puglia, per la classe concorsuale A045 (Scienze Economico-Aziendali), ove non figura il nominativo del ricorrente.

* * * * *

Avverso i provvedimenti impugnati, il ricorrente, rappresentato e difeso come in epigrafe, ricorre innanzi a codesto ecc.mo Tribunale chiedendone l'annullamento e/o la riforma, siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

1) Illegittimità derivata.

I provvedimenti impugnati sono inficiati da vizi di illegittimità derivata in quanto danno attuazione al prosieguo delle operazioni concorsuali oggetto di gravame con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

Ad ogni effetto processuale e sostanziale, quindi, si impugna il decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, n. 3125 del 26.01.2023, nonché il successivo decreto di rettifica prot. n. 10776 del 14.03.2023, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito definitiva del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione Puglia, per la classe concorsuale A045 (Scienze Economico-Aziendali), ove non figura il nominativo del ricorrente.

Per completezza difensiva, infine, si rinvia alle doglianze ed alle censure articolate nel ricorso introduttivo che integralmente si riporta di seguito:

“MOTIVI

IN RITO

1) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165

La presente controversia è senz'altro attratta alla giurisdizione di codesto ecc.mo Tribunale avendo ad oggetto la disciplina generale di una procedura

7

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

concorsuale finalizzata all'immissione in ruolo del personale docente, in particolare con riferimento agli elementi essenziali della selezione, sicché afferisce alla fase del reclutamento che è connotata dalla spendita di poteri autoritativi da parte del Ministero resistente.

Secondo un granito insegnamento della Suprema Corte, infatti, «L'art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 si interpreta, alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione all'art. 97 Cost., nel senso che per "procedure concorsuali di assunzione", ascritte al diritto pubblico con la conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro. Il termine "assunzione" deve essere estensivamente inteso, rimanendovi comprese anche le procedure di cui sono destinatari soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni quante volte siano dirette a realizzare un effetto di novazione del precedente rapporto di lavoro con l'attribuzione di un inquadramento superiore e qualitativamente diverso dal precedente» (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 17 dicembre 2018, n. 32624. In termini, cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 febbraio 2021, n. 1066)

**II) SULLA COMPETENZA DI CODESTO ECC.MO TRIBUNALE ADITO AI SENSI
DELL'ART. 13 COD. PROC. AMM.**

Sempre in via preliminare, va rilevata la sussistenza della potestas iudicandi in capo a codesto ecc.mo Tribunale adito in quanto la lesione deriva evidentemente dai provvedimenti presupposti che hanno natura di atti

generalmente e validi sull'intero territorio nazionale (cfr. ex multis Cons. Stato, Ad. Plen., 12 dicembre 2012 n. 38).

In tal senso, quindi, pur scaturendo l'interesse a ricorrere dall'esclusione da una procedura articolata a livello regionale, ciò non di meno non può non essere evidenziato come, in ordine ai profili contestati, gli esiti della selezione concorsuale non presentino affatto un autonomo contenuto discrezionale, ma siano invece espressione della mera attuazione delle disposizioni dettate dalla lex specialis e dai provvedimenti ministeriali di approvazione dei quesiti sottoposti ai candidati in occasione della prova scritta, invero unici per ogni classe concorsuale.

Non vi è chi non veda, infatti, come l'accoglimento della pretesa azionata richieda inevitabilmente la caducazione di clausole del bando concorsuale, ovviamente non disapplicabili non trattandosi di atto normativo, nonché dei provvedimenti presupposti che determinavano i contenuti del test, che hanno evidentemente condizionato l'attività dei singoli Uffici Scolastici Regionali, eliminando ogni margine di libera determinazione nella definizione delle modalità di svolgimento della prova e, quindi, nell'individuazione dei candidati idonei.

Ne deriva che, anche per ovvie ragioni di uniformità dei giudizi e di parità di trattamento dei candidati, la valutazione di legittimità dei provvedimenti impugnati va rimessa a codesto ecc.mo Tribunale adito, dal momento che la pronuncia costitutiva è finalizzata a rimuovere gli effetti di atti che trovano applicazione oltre ciascun ambito regionale.

NEL MERITO

*III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 30 MARZO
2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LGS.
16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DEL
D.L. 29 OTTOBRE 2019, N. 126 (CONV. CON L. 20 DICEMBRE 2019 N. 159.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 59 DEL D.L. 25 MAGGIO 2021,
N. 73 (CONV. CON L. 23 LUGLIO 2021, N. 106). ECCESSO DI POTERE.
MANIFESTO SVIAMENTO.*

Come dedotto in fatto, gli esiti della prova scritta sono stati fortemente condizionati dalla predisposizione di quesiti patentemente illegittimi, siccome formulati in modo ambiguo ovvero abbinati a risposte chiaramente errate, sicché l'attività selettiva è risultata di fatto sviata rispetto al fine pubblico di individuare i candidati in possesso di adeguate competenze e capacità professionali.

Orbene, occorre focalizzare l'attenzione su alcuni items che attenevano proprio alla verifica circa la conoscenza delle materie di insegnamento relative alla classe concorsuale A045 (Scienze Economiche-Aziendali) e che concernono sia il quesito oggetto di rettifica (n. 5) da parte della Commissione Nazionale che i quesiti (n. 2, 34 e 48) non rivalutati dall'Amministrazione resistente.

SULLA DOMANDA RETTIFICATA CHE HA DETERMINATO LA RIDUZIONE DEL PUNTEGGIO.

III.A) Con il quesito n. 5, veniva chiesto ai candidati di rispondere alla seguente domanda:

10

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

“I fondi rischi rappresentano, secondo l’OIC 31, passività di natura determinata ed esistenza probabile. Si tratta, quindi:

- a) Di passività già accertate che non si avvalgono di stime.*
- b) Di passività connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.*
- c) Di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.*
- d) Di attività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da forte prevedibilità”.*

Come si evince dall’elaborato corretto, il Ministero resistente indicava come corretta originariamente l’opzione c), segnalata con un asterisco (), ossia quella flagata dal ricorrente (X).*

*Come già rappresentato in fatto, con mail del 6 luglio 2022 (doc. 15, in atti), l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania **informava il ricorrente che la prova scritta - a causa della presenza di errori nel quesito n. 5, nel turno 2** - a seguito della nota prot. n. 24779 del 27.06.2022 del Ministero dell’Istruzione, era stata oggetto di correzione con riduzione del punteggio a 68/100 p.t., inferiore alla soglia di idoneità, con conseguente esclusione dalla successiva prova orale.*

*Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero, come evidenziato anche nel reclamo del 30 agosto 2022 (doc. 17, in atti), **il ricorrente ha risposto correttamente al quesito n. 5, Turno 2, indicando l’opzione c).***

*Come noto, infatti, l'OIC 31 (doc. 20), alla pagina 4, punto 5), prevede espressamente che "I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. **Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro**".*

*Ne deriva che **L'opzione indicata dal ricorrente (c), ed originariamente ritenuta corretta dallo stesso Ministero, è del tutto corretta,** con la conseguente attribuzione di 2 pt.*

**SUI QUESITI NON OGGETTO DI RETTIFICA IN SEDE DI AUTOTUTELA MA
COMUNQUE DA RITENERSI ILLEGITTIMI**

Come rilevato, il Ministero resistente è dovuto intervenire in autotutela sui contenuti della prova siccome la formulazione dei quesiti e la relativa indicazione delle risposte esatte non risultavano conformi ai contenuti della disciplina.

La circostanza già di per sé dà conto della patente superficialità nella predisposizione ed organizzazione della selezione concorsuale.

Ad ogni moto, va altresì considerato che sono rinvenibili ulteriori quesiti dubbi, non univoci e addirittura palesemente errati sui quali la Commissione Nazionale non ha proceduto ad una rivalutazione in autotutela.

Alla luce delle nozioni fondamentali e dei contenuti disciplinari, invero, le risposte fornite dal ricorrente possono considerarsi esatte o comunque

coerenti con la domanda, così come formulata, con conseguente diritto all'attribuzione del punteggio pari a 2 pt per ciascuna di esse.

*III.B) Con il **quesito n. 2**, infatti, veniva chiesto ai candidati di rispondere alla seguente domanda:*

“Ai fini della redazione del bilancio consolidato, non si pone il problema dell'eliminazione degli utili interni compresi nelle rimanenze di una società per una compravendita interna al gruppo nel caso in cui:

a) La compravendita interna è avvenuta ad un corrispettivo inferiore rispetto al costo sostenuto per acquistare all'esterno del gruppo le unità (oggetto della compravendita interna) rimaste in giacenza e viene istituita apposita riserva nel patrimonio netto consolidato.

b) La compravendita interna è avvenuta ad un corrispettivo inferiore rispetto al costo sostenuto per acquistare all'esterno del gruppo le unità (oggetto della compravendita interna) rimaste in giacenza.

c) La compravendita interna è avvenuta ad un corrispettivo uguale al costo sostenuto per acquistare all'esterno del gruppo le unità (oggetto della compravendita interna) rimaste in giacenza.

d) La compravendita interna è avvenuta ad un corrispettivo superiore rispetto al costo sostenuto per acquistare all'esterno del gruppo le unità (oggetto della compravendita interna) rimaste in giacenza”.

Come si evince dall'elaborato corretto, il Ministero resistente indicava come corretta l'opzione c) – segnalata con un asterisco () – in luogo dell'opzione a) flagata dal ricorrente (X).*

Al riguardo, l'erroneità del quesito, invero mal formulato e sostanzialmente sviante, risulta oggettivamente dimostrata se solo si tiene conto della natura della domanda in parola che, in sintesi, era finalizzata a verificare la conoscenza della redazione del bilancio consolidato, peraltro, non rientrante nel programma d'esame.

La domanda è del tutto ambigua e si presta a diverse opzioni.

Il quesito chiede di individuare la fattispecie nella quale la problematica della sterilizzazione del risultato infragruppo "non si ponga", ponendo 4 distinte ipotesi "sostanziali" di compravendita.

Il rinvio "generico" ad una "compravendita interna", senza ulteriore specificazione della natura e del contenuto della operazione, non consente al candidato di valutare se possa essere invocata la esimente di cui al paragrafo 59 e 76 dell'OIC 17 (doc. 21).

La richiamata disposizione prevede infatti si possa non procedere alla eliminazione qualora ricorrano tutte e tre le seguenti condizioni:

- 1. Gli utili/perdite derivano da operazioni correnti dell'impresa che ha conseguito l'utile o la perdita;*
- 2. tali operazioni sono state concluse a normali condizioni di mercato;*
- 3. l'eliminazione comporta costi sproporzionati rispetto ai costi globali del consolidamento.*

Ovvero se ricorra la esimente residuale di cui al paragrafo 61 e 78, che consente di non applicare la eliminazione delle (sole) perdite allorquando esse siano "indicative di una riduzione del valore di realizzo desumibile

dall'andamento del mercato delle rimanenze in capo alla società del gruppo cedente”.

Non può non rilevarsi, quindi, l'oggettiva impossibilità del candidato di individuare univocamente la risposta esatta, da cui l'effetto confondente del quesito.

Il quesito si presentava assolutamente ambiguo e fuorviante, non essendo quindi idoneo a verificare l'effettiva padronanza dei contenuti disciplinari della materia di insegnamento.

Ne deriva che, analogamente a quanto avvenuto per altre classi concorsuali, non essendo individuabile la risposta corretta, va attribuito al ricorrente il punteggio pari a 2 pt.

*Con il **quesito n. 34**, veniva chiesto ai candidati di rispondere alla seguente domanda:*

“Il Capitale circolante netto commerciale aumenta se:

- a) La permanenza delle scorte in magazzino diminuisce.*
- b) La permanenza delle scorte in magazzino diminuisce in funzione dell'aumento della domanda.*
- c) L'azienda concede una maggiore dilazione (n. di giorni) ai clienti.*
- d) L'azienda riceve una maggiore dilazione (n. di giorni) dai fornitori”.*

Come si evince dall'elaborato corretto, il Ministero resistente indicava come corretta l'opzione c) – segnalata con un asterisco () – in luogo dell'opzione d) flagata dal ricorrente (X).*

*Il quesito è del tutto **fuorviante ed ambiguo in quanto si presta a diverse interpretazioni, nonché le quattro risposte proposte dal Ministero sono tutte incomplete.***

*Il Capitale Circolante, working capital in inglese, si intende normalmente il **capitale circolante netto (CCN)** che rappresenta un'importante misura dello stato di salute aziendale.*

Una prima definizione del CCN, proposta da William Sharpe, descrive il capitale circolante netto come semplicemente la: “differenza tra attività correnti e passività correnti”. Questa definizione molto sintetica deve essere però necessariamente integrata precisando che le attività e passività a breve devono essere: non finanziarie, relative al core business, di natura monetaria (non contabile).

*Nella sua componente di **passivo**, il CCN comprende, quindi, tutti i **debiti a breve termine**, sia verso fornitori, tributari e debiti diversi (come acconti), che quelli verso le banche con scadenza entro l'anno (autoliquidante + le rate dei finanziamenti entro l'anno).*

*Un capitale **circolante netto positivo**, infatti indica, che l'azienda è in grado di **pagare i fornitori, le banche ed altri debiti correnti**, con la **liquidità immediata e differita** (cassa, crediti e magazzino).*

*Peraltro, lo stesso Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, nel testo, Crisi d'Impresa – gli indici dell'allerta, 2019, al punto, 3.2.3 (**doc. 22**), sottolinea come l'Indice di liquidità è costituito dal rapporto tra il **totale delle attività ed il totale delle passività a breve termine ed include:***

- al numeratore, l'attivo a breve termine quale risultante dalla somma delle voci dell'attivo circolante (voce C attivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro l'esercizio successivo e i ratei e risconti attivi (voce D attivo dell'art. 2424 c.c.);

- al denominatore, il passivo a breve termine costituito da tutti i debiti (voce D passivo) esigibili entro l'esercizio successivo e dai ratei e risconti passivi (voce E).

Come evidenziato dall'OIC 10, al punto 13, pag. 4, (**doc. 23**), "Le variazioni del capitale circolante netto sono rappresentate dalle variazioni di rimanenze, crediti, debiti, ratei e risconti connesse ai ricavi e oneri di natura operativa".

Nella risposta ritenuta corretta dal Ministero si considera solo "una maggiore dilazione (n. di giorni) ai clienti", ovvero l'incidenza sull'ampiezza temporale e non sulla grandezza, ossia sull'entità del CCN, richiamata dalla domanda. A maggior riprova della **superficialità nella composizione delle risposte si segnala che tutte le risposte presentate dal Ministero contemplano quantità indicate in numero di giorni**, mentre la domanda fa esplicito riferimento al Capitale inteso come valore espresso in Euro.

D'altronde, anche i manuali del settore, (I. Facchinetti, *Le Analisi di bilancio*, **doc. 24**), evidenziano che il CCN commerciale deve ignorare le scadenze delle varie poste (e quindi i numeri di giorni di dilazione).

Ad ogni modo, a tutto voler concedere, non può non rilevarsi comunque ***l'oggettiva impossibilità del candidato di individuare univocamente la risposta esatta, da cui l'effetto confondente del quesito.***

Con il **quesito n. 48**, altresì, veniva chiesto ai candidati di rispondere alla seguente domanda:

Content comprehension

Creativity is never the result of one individual's action and mind alone. Although teams that comprise a group of instructors working cooperatively have important roles in stimulating creativity, research on the factors that contribute to creativity generation in a teacher team is scarce. Drawing on data from video observations and interviews over eight months, however, Prof. Thomas Harrison has recently identified six key factors. These comprise high team diversity, adaptive team schedule, balanced team goals and complex team mental models, flexible leadership, limited team conflict, and positive team environment. (IJER 111, 2022 101909; adapted)

According to Prof. Thomas Harrison, video observations and interviews

- a) do not help understand the creativity of individuals.*
- b) only focus on team diversity within creative teacher teams.*
- c) can only create an extremely positive team environment.*
- d) help identify the main features of creative teacher teams.*

Come si evince dall'elaborato corretto, il Ministero resistente indicava come corretta l'opzione d) – segnalata con un asterisco () – in luogo dell'opzione b) flagata dal ricorrente (X).*

*Il quesito è del tutto **fuorviante ed ambiguo in quanto si presta a diverse soluzioni, non essendoci un'unica risposta esatta.***

Ebbene, la risposta fornita dal Ministero potrebbe considerarsi corretta.

Il Ministero indica come risposta corretta video observations and interviews “help identify the main features of creative teacher teams”. Sebbene dal testo si evince come le osservazioni video e le interviste “aiutano a identificare le caratteristiche principali dei team di insegnanti creativi con riferimento ai sei fattori chiave indicati e cioè:

- 1) high team diversity*
- 2) adaptive team schedule*
- 3) balanced team goals and complex team mental models*
- 4) flexible leadership*
- 5) limited team conflict*
- 6) positive team environment*

Ma anche la risposta “can only create an extremely positive team environment” è da considerarsi corretta, poiché tratta di uno dei sei elementi chiave di cui parla il Prof. Thomas Harrison.

Sebbene fosse intesa in senso più restrittivo, è da considerarsi comunque valida, nel momento in cui “video observations and interviews” possono solo creare un ambiente di lavoro positivo e collaborativo (e non avere un effetto negativo).

Ad ogni modo, anche per il presente quesito non può non rilevarsi l’oggettiva impossibilità del candidato di individuare univocamente la risposta esatta, da cui l’effetto confondente del quesito.

* * * * *

Orbene, alla luce di quanto rilevato, appare chiara l'illegittimità dei provvedimenti impugnati a fronte del grave sviamento ingeneratosi a causa di quesiti oggettivamente erronei e ambigui.

Costituisce infatti ius receptum che «Affinché le domande somministrate in una prova concorsuale scritta a risposta multipla possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta. In una prova concorsuale scritta a risposta multipla ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta. Qualora la risposta indicata dall'amministrazione come esatta non può essere considerata l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta, l'Amministrazione non può considerare la risposta fornita dalla ricorrente errata ai fini della valutazione delle sue competenze» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I, 21 giugno 2021 n. 7346. In termini, cfr. ex multis TAR Campania, Napoli, Sez. II, 7 settembre 2021 n. 5729).

*In tal senso, quindi, **il limite nella discrezionalità tecnica assegnata all'Amministrazione pubblica si rinviene nella certezza ed univocità della***

soluzione corretta nonché, ovviamente, nella veridicità dei quesiti in termini di aderenza ai contenuti disciplinari e al programma d'esame.

Al riguardo, è stato affermato che «In tema di pubblici concorsi, se da un lato sussiste una certa discrezionalità nella elaborazione delle domande, dall'altro lato non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.. In altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III quater, 14 ottobre 2019 n. 11811).

La natura oggettivante del giudizio formulato in tale tipologia di prova, infatti, postula necessariamente che non vi sia margine di incertezza nella valutazione della risposta, sicché questa deve essere verificabile senza possibilità di soluzioni opinabili o di differenti soluzioni interpretative.

Ne deriva, quindi, che «In materia di svolgimento delle prove di un concorso pubblico, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta» (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060).

*In ragione della cennata ricostruzione giuridica dei limiti di ragionevolezza e proporzionalità dell'attività tecnico-discrezionale, come tali sindacabili dal Giudice Amministrativo, **ne discende il dovere di garantire la effettiva rispondenza dei quesiti al complessivo patrimonio di conoscenze acquisite di una determinata disciplina, pena evidentemente l'attendibilità della selezione e la lesione di principi di imparzialità e par condicio.***

Secondo un granitico orientamento giurisprudenziale, infatti, «La necessità che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituisce un preciso obbligo dell'Amministrazione, con la conseguenza che, ove per errore sia stata prevista come valida una diversa risposta, scientificamente non corretta, incombe sull'Amministrazione il potere/dovere di agire in autotutela correggendo la risposta in discorso e riformulando la graduatoria sulla base del punteggio conseguentemente attribuibile» (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. II, 21 ottobre 2020 n. 4649. In termini, cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, 27 agosto 2019, n. 10628).

***Nella vicenda di cui è causa, invero, tale onere si presentava con un maggior grado di rilevanza tenuto conto che,** secondo quanto espressamente disposto dall'art. 59, co. 10, lett. a) del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 cit. **il Ministero resistente non ha pubblicato previamente la banca dati dei quesiti da cui estrarre gli items costituenti la prova d'esame.** sicché i candidati hanno dovuto affrontare una gravosa preparazione generale sui contenuti della disciplina mediante lo studio dei principali testi e manuali di settore,*

avendo come unico criterio orientamento il quadro di riferimento, peraltro pubblicato solo 10 giorni prima della prova ex art. 7 del D.M. 9 novembre 2021 n. 326.

*Ma vi è di più! Con riferimento alla classe concorsuale in parola, **il suddetto allegato tecnico conteneva un'illustrazione oltremodo generica delle materie d'esame a dispetto di altre classi concorsuali, ove il quadro di riferimento era estremamente dettagliato** sino a prevedere anche una ripartizione delle domande tra i singoli argomenti (doc. 25) in esatta applicazione dell'art. 7 cit.*

In conclusione, non vi è chi non veda come, nella presente fattispecie, lo sviamento sia indubbio, dal momento che le risposte indicate dal Ministero resistente sono manifestamente erranee rispetto alle domande formulate e, per apprezzare la dedotta illegittimità, è sufficiente operare un mero riscontro con le stesse definizioni e/o regole tecniche della disciplina di settore.

Inoltre, mette conto rimarcare come l'estrema superficialità nella predisposizione dei contenuti della prova tragga conferma proprio dalla circostanza che il Ministero resistente è dovuto intervenire in autotutela rivedendo ben 5 quesiti siccome palesemente erronei ed infondati.

*Pertanto, **l'attribuzione di 2 pt. non solo in relazione al quesito rettificato (n. 5) ma anche in relazione ad uno solo dei quesiti illegittimi (n. 2, 34 e 48), analogamente a quanto già avvenuto in autotutela per altre classi concorsuali, consentirebbe di raggiungere la soglia idoneativa** prevista dalla lex specialis, avendo egli conseguito il giudizio pari a 68/100 pt.*

23

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, CONGRUITÀ E PROPORZIONALITÀ DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE DELLA CONCORSUALITÀ E DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. ECCESSO DI POTERE. IRRAGIONEVOLEZZA. MANIFESTA ILLOGICITÀ. ILLEGITTIMITÀ DELLA SOGLIA DI IDONEITÀ IN QUANTO SENSIBILMENTE SUPERIORE ALLA SUFFICIENZA.

Il motivo di ricorso che precede ha senz'altro carattere assorbente.

Ad ogni modo ed in via gradata, va eccepita l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, dal momento che comportano l'esclusione del ricorrente che, all'esito della prova, ha comunque conseguito un giudizio positivo, avendo ottenuto un punteggio almeno pari – se non superiore – alla sufficienza aritmetica espressa in centesimi (68/100).

Il contestato esito, invero, scaturisce dall'illegittima e irragionevole determinazione della soglia di ammissione, stabilita dall'art. 3, co. 5 della lex specialis, a mente del quale «La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti».

Invero, la previsione di un punteggio minimo così elevato per il conseguimento dell'idoneità concorsuale si rivela assolutamente sproporzionata rispetto alle esigenze di interesse pubblico a fronte di una procedura che, comunque, viene strutturata in distinte prove selettive (scritta,

pratica ed orale) cui si sottopongono i candidati in possesso dei requisiti di ammissione (diploma ITP, abilitazione all'insegnamento ovvero 24 CFU in materie nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche), a dispetto di quanto avvenuto nel corso dell'ultimo lustro, nel quale le procedure di reclutamento hanno avuto una mera caratterizzazione idoneativa e sono state riservate a determinate categorie di docenti.

Con ogni evidenza, la contestata soglia di superamento della prova appare irragionevole nella sua funzione di parametro di individuazione dei candidati più meritevoli ai fini dell'immissione in ruolo, dal momento che impedisce a coloro che hanno conseguito un giudizio di sufficienza aritmetica espressa in centesimi (60/100), di poter essere inseriti in graduatoria.

*Come assunto agli onori della cronaca, la determinazione di tale soglia, unita alla manifesta erroneità dei quesiti somministrati in molte classi concorsuali ovvero alla loro formulazione in modo meramente nozionistico, ha comportato una drastica riduzione della platea dei candidati ammessi alle successive prove, sino a determinare addirittura l'esclusione di oltre il 90% dei candidati complessivi (**doc. 26**).*

Ne deriva che, a causa dei suddetti esiti paradossali, la graduatoria finale sarà sicuramente insufficiente a soddisfare le prossime esigenze organizzative del Ministero resistente.

Si è così venuta a produrre una ingiustificata lesione del favor participationis che, di fatto, vanifica del tutto lo stesso confronto concorrenziale fra i

candidati rimasti in concorso, a fronte della sostanziale corrispondenza numerica con i posti vacanti e disponibili.

QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Il dott. Rodia ha senz'altro diritto a partecipare al prosiegua della selezione concorsuale, tenuto conto della manifesta illegittimità che inficia il primo segmento procedimentale, costituito dallo svolgimento delle prove scritte.

Ad ogni modo, previa delibazione sull'istanza cautelare proposta (cfr. Corte cost., Ord. 27 gennaio 2006, n. 25), si ritiene opportuno sollevare sin d'ora la questione di incostituzionalità dell'art. 59, co. 10, lett. a) del 25 maggio 2021, n. 73 (conv. con L. 23 luglio 2021, n. 106), stante la manifesta violazione dei principi di ragionevolezza e trasparenza (art. 3 Cost.), imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.), di tutela del lavoro (art. 4 Cost.), di uguaglianza di accesso alle cariche pubbliche (art. 51 Cost.) nonché di conformità ai principi e delle norme dell'ordinamento europeo (art. 117 Cost.), e ciò nella denegata ipotesi in cui codesto ecc.mo Tribunale ritenga la formulazione letterale della disposizione assolutamente preclusiva al riconoscimento del diritto azionato, qualora questa non lasci spazio a diversa interpretazione, riservandosi in prosiegua di giudizio ogni più opportuno approfondimento.

Innanzitutto, occorre rimarcare come la sollevata eccezione di incostituzionalità non impedisca comunque a codesto ecc.mo Tribunale di accordare le misure interinali necessarie a mantenere la res controversa integra e la parte ricorrente immune dal pregiudizio derivante dalla mora iudicii.

26

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Secondo un granitico orientamento giurisprudenziale, infatti, il provvedimento cautelare è finalizzato a conciliare il carattere accentrato del sindacato di costituzionalità con il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost. nonché 6 e 13 CEDU, tenuto conto dell'efficacia provvisoria della misura concessa che è valida soltanto fino alla camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, ordinanza 20 novembre 2014, n. 5343; Sez. VI, ordinanza 26 ottobre 2011 n. 4713; Adunanza Plenaria, ordinanza 20 dicembre 1999, n. 2; Corte cost., 16 luglio 2014, n. 200).

Nel merito, va evidenziato che la questione supera certamente il vaglio della necessaria "rilevanza" in quanto i provvedimenti impugnati non fanno altro che dare attuazione alla disciplina normativa censurata, sicché questa è chiaramente applicabile nel presente giudizio.

La questione, poi, è "non manifestamente infondata" dal momento che investe una norma afferente alla categoria delle c.d. leggi provvedimento, ossia di leggi che incidono su un numero determinato e limitato di destinatari e presentano un contenuto particolare e concreto. La prescrizione in parola, infatti, interviene su procedure concorsuali non solo bandite ma anche in parte avviate, essendo state ormai raccolte da oltre due anni le domande di partecipazione, sicché la profonda riforma del meccanismo selettivo impatta sulla sfera giuridica di un numero limitato di soggette.

Orbene, come noto, tali particolari disposizioni sono legittime siccome la Costituzione non contiene alcuna riserva agli organi amministrativi o

esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto, ma tuttavia devono sottostare ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio (cfr. ex multis Corte cost. 20 novembre 2013, n. 275).

Sussiste infine l'interesse all'accertamento di incostituzionalità in capo al ricorrente: qualora cassata dall'ordinamento la disposizione censurata, verrebbe a determinarsi la modifica dei requisiti di idoneità per l'ammissione alle successive prove (pratica ed orale).

Al riguardo, occorre precisare che la norma contestata, pur derogatoria rispetto al regime giuridico generale e settoriale delle procedure di reclutamento, non è di certo attributiva del generale potere del Ministero resistente di indire le procedure concorsuali, che invero scaturisce da apposita previsione costituzionale (art. 97 Cost.), ma si limita a regolamentare le modalità di configurazione di tale potere e, in particolare, l'individuazione della soglia di idoneità alla prova scritta”.

P Q M

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.

Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario, come in procura.

Ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia rientrante nel pubblico impiego ed è di valore indeterminabile, sicché è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta pari ad € 325,00.

Napoli – Roma, 16 marzo 2023

(avv. Guido Marone)

**Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici
proclami ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm..**

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore del
ricorrente,

premessi che

- la presente azione è finalizzata ad ottenere la riammissione del ricorrente alla selezione concorsuale relativa al decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 3125 del 26.01.2023, nonché al successivo decreto di rettifica prot. n. 10776 del 14.03.2023, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito definitiva del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione Puglia, per la classe concorsuale A045 (Scienze Economico-Aziendali), sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati siccome figuranti in detta graduatoria e passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;
- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei

29

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

controinteressati, nonché reperire residenze e domicili certi nei tempi ristretti previsti dal rito cautelare;

- secondo indirizzo consolidato del Giudice Amministrativo, formatosi anche in giudizi analoghi a quello di cui è causa (cfr. *ex multis* T.A.R. Lazio, Sez. III Bis, decreto cautelare n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti, del provvedimento e dell'elenco dei controinteressati;

chiede

all'Ill.mo Presidente del TAR Lazio, Roma, affinché voglia autorizzare ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm. lo scrivente avvocato ad effettuare la notifica del presente ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente.

Napoli-Roma, 16 marzo 2023

(avv. Guido Marone)

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli-Roma, 16 marzo 2023

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da: MARONE GUIDO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI
Data: 16/03/2023 16:12:39

30

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 10826/2024 del 28 maggio 2024, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 11264/2022.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".